

Associazione per la Universalità della Medicina

ASSUM Onlus

ATTO COSTITUTIVO

Premesso

Che quanto reso noto dai più diffusi mezzi di informazione (quotidiani, periodici, radio, televisione e internet) evidenzia che le medicine comunemente definite non convenzionali, stanno acquisendo sempre maggiore considerazione, sia pur con contrastanti valutazioni di validità ed efficacia, a causa della loro progressiva diffusione tra la popolazione italiana e che sono sempre più numerosi i medici che sono interessati alla loro utilizzazione nella quotidiana pratica professionale per richiesta dei pazienti, di colleghi o per personali studi e convincimenti.

Che del fenomeno si stanno occupando le Istituzioni, sia pubbliche che private, impegnate nel settore della sanità e della salute con attività di controllo, ma anche di ricerca, studio e insegnamento.

Che in modo disomogeneo e non coordinato sono in atto e si preannunciano iniziative che si propongono di favorire la preparazione dei medici interessati a praticare la medicina nella sua accezione più ampia, intesa come professione esercitata con piena libertà del medico di porre in atto ogni mezzo ritenuto utile ed eticamente valido nell'interesse della persona e con il suo consenso.

Che organi di informazione medico scientifica trattano l'argomento nel tentativo di migliorare il livello culturale dei medici e della popolazione riferendo in merito a programmi di formazione e illustrando risultati conseguiti nel settore dalla ricerca scientifica.

Tutto ciò premesso tra i componenti si conviene e di costituire una Associazione Onlus regolamentata dal seguente

STATUTO

(qui riportato con le note del Regolamento attuativo vigente)

Art. 1 - Costituzione

È costituita tra i sottoscritti, ai sensi del D.Lvo 460/97, l'Associazione per la Universalità della Medicina, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito indicata con il solo acronimo ASSUM.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - La denominazione dell'Associazione viene integrata dalla seguente dicitura: "Associazione per l'integrazione nella Medicina di ogni intervento medico-sanitario praticato da professionisti perché ritenuto utile e finalizzato alla tutela della salute e alla cura e prevenzione delle malattie".

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha la durata di 50 anni dalla data della sua legale costituzione e può essere prorogata.


Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, in Via Tibullo n.10.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - La sede operativa dell'Associazione può essere localizzata anche presso un indirizzo diverso da quello della sede legale con delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 4 - Finalità e scopi

L'ASSUM non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale in campo sanitario. L'ASSUM è aperta alla partecipazione di laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in medicina veterinaria, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche e a quanti siano interessati a sostenere gli scopi dell'Associazione.




Scopi dell'Associazione sono:

- a) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni relative alla storia e allo stato attuale di conoscenze e normative regolamentari, in Italia, Europa e resto del mondo, di ciascuna delle discipline praticate da laureati in medicina ad integrazione della medicina ufficiale nella loro attività professionale;
- b) la collaborazione con le preposte Autorità per la soluzione anche legislativa del riconoscimento legale in Italia della loro pratica;
- c) l'organizzazione e realizzazione, autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituzioni e Industrie, di iniziative culturali per medici e cultori della materia, nonché di Convegni e altre manifestazioni aperti al pubblico, per favorire la preparazione dei medici e la conoscenza della Medicina Universale con presupposti e criteri di obiettività storico scientifica;
- d) la partecipazione ad iniziative di ricerca medico-scientifica finalizzata a provare l'efficacia terapeutica e di tutela della salute di sostanze, prodotti e strumentazioni comunque utilizzabili nell'esercizio della Medicina Universale;
- e) la diffusione tra i medici e tra la popolazione, con l'utilizzazione dei più moderni mezzi d'informazione, dell'attività svolta dall'ASSUM;
- f) lo sviluppo paritetico e selettivo dei differenti sistemi medici e dei metodi terapeutici;
- g) la difesa della specifica identità delle figure professionali alle quali si rifanno gli associati.

L'ASSUM non può svolgere attività diverse da quelle sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il raggiungimento degli scopi istitutivi l'ASSUM può allacciare rapporti con Enti, Associazioni, Società Scientifiche e altre Istituzioni i cui interessi siano con essi convergenti, per coordinare l'attività scientifica e formativa del settore. L'ASSUM può anche allacciare rapporti con organizzazioni di cittadini e sindacali per la tutela dei problemi normativi e della professionalità degli associati.

Art. 5 - **Organizzazione**

L'ASSUM svolge la sua attività avvalendosi di un Settore Organizzativo (per le attività di Ufficio di Segreteria, Amministrazione e Pubbliche Relazioni, compresa la Stampa e Rapporti con il Pubblico) e di un Centro Studi e Ricerche (consulenza legale e legislativa, formazione professionale, ricerca scientifica e sue applicazioni) rispettivamente coordinati da un Responsabile scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo e nominati, a maggioranza, dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente. Il Responsabile del Settore Organizzativo può essere nominato anche tra persone estranee all'ASSUM.



●
●
●

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - Il Responsabile del settore Organizzativo, qualora nominato tra persone estranee all'ASSUM, assume l'incarico a tempo indeterminato secondo modalità concordate, e se necessario periodicamente aggiornate, con il Comitato Esecutivo. Il Responsabile del Centro Studi e Ricerche assume anche il ruolo di referente per il Comitato Esecutivo e di coordinatore per l'attività dei gruppi di lavoro.

Art. 6 - Libri dell'ASSUM

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ASSUM tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro dei Soci. I libri dell'ASSUM sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 7 - Organi dell'ASSUM


L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Sono organi dell'ASSUM:

L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Comitato Esecutivo
Il Segretario Generale
Il Segretario Amministrativo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Comitato Scientifico
Il Collegio dei Probi Viri

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'ASSUM ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

a) provvede alla nomina del Presidente, di nove Soci componenti il Consiglio Direttivo, dei Soci componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) e dei Soci componenti il Collegio dei Probi Viri (tre effettivi e due supplenti);




- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'ASSUM;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ASSUM;
- e) delibera gli importi della quota di iscrizione e della quota annuale associativa;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ASSUM, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'ASSUM e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Roma. La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno una volta e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'ASSUM ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della



maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'ASSUM e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio aderente all'ASSUM.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - L'Assemblea viene convocata con un unico invito per la prima e la seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto, comprese le deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di Associati presenti di persona e per delega. Qualora il numero degli aventi diritto superi le quaranta unità la convocazione dell'Assemblea può essere comunicata agli iscritti dal Segretario Generale (su mandato del Presidente) anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dagli stessi fornito al momento dell'iscrizione o successivamente aggiornato.


L'Assemblea elettorale è convocata ogni tre anni e la sua convocazione può coincidere con una delle due assemblee annuali previste. Per "maggioranza dei voti attribuiti" si deve intendere il voto favorevole, comprese le deleghe, della metà più uno degli iscritti aventi diritto.

Gli eletti dall'Assemblea elettorale assumono le cariche dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro elezione. Fino a tale data i titolari in carica svolgono ordinaria amministrazione, salvo convocazione dei titolari uscenti e di quelli subentranti per motivi di urgenza indicati con Ordine del Giorno di convocazione a firma del Presidente in carica. Le relative decisioni e delibere di attuazione devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (la metà più uno dei convocati). Le cariche non elettive possono essere revocate o confermate ogni tre anni dagli organi preposti e possono essere attribuite anche agli iscritti eletti e votati alle cariche elettive.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

L'ASSUM è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente (eletto dall'Assemblea), da un rappresentante (eletto dall'Assemblea) per ognuna delle cinque lauree sanitarie rappresentate e da nove membri eletti tra i Soci Effettivi, tra i quali saranno designati il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo un rappresentante designato da ognuna delle Sigle aderenti come Socio Collettivo. I Consiglieri devono essere Soci dell'ASSUM, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio



stesso procede alla sua sostituzione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.


Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'ASSUM in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la nomina del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo tra i nove consiglieri eletti dall'Assemblea;
- c) l'ammissione all'ASSUM di nuovi Aderenti;
- d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda 1.000 euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.



●
●
●

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno due volte nell'anno solare in coincidenza con l'Assemblea dei Soci. In carenza di iscritti appartenenti a una o più delle cinque lauree sanitarie rappresentate, il posto del Consiglio Direttivo resta vacante fino al momento della reperibilità di un iscritto con idonee caratteristiche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ma la convocazione può essere comunicata agli iscritti dal Segretario Generale (su mandato del Presidente) anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica. I lavori preparatori delle riunioni del Consiglio Direttivo sono svolti dalla Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo e dal Responsabile del Settore Organizzativo. Il Past President è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva per parere consultivo.

La Giunta Esecutiva si riunisce, abitualmente, con cadenza mensile per consentire gli adempimenti connessi a disposizioni statutarie con scadenza predeterminata (in particolare per l'ammissione di nuovi soci, recesso e cancellazione ex art.18). Le riunioni della Giunta Esecutiva, convocata dal Presidente, sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti e le decisioni, adottate all'unanimità dei presenti, sono immediatamente esecutive e portate a ratifica nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Presidente

Al Presidente dell'ASSUM spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieleggibile. Su proposta motivata del Consiglio Direttivo all'Assemblea l'incarico può essere prorogato di tre anni per una sola volta.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ASSUM; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma dove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.



●
●
●

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - Per lo svolgimento dei compiti il Presidente può delegare e/o avvalersi dell'opera di componenti del Consiglio Direttivo. Per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'ASSUM il Presidente si avvale della Giunta Esecutiva composta, oltre che dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo e dal Responsabile del settore Organizzativo (il Past President è invitato dal Presidente a partecipare con voto consultivo).

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Il Comitato Esecutivo


Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Scientifico (eletto dal Comitato Scientifico) e da un rappresentante per ognuna delle cinque lauree sanitarie presenti nell'ASSUM (eletti dall'Assemblea). Il Responsabile del Centro Studi e Ricerche e il Responsabile del Settore Organizzativo sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Presidente uscente fa parte del Comitato Esecutivo del primo triennio successivo.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo, di cui il Comitato Esecutivo è parte integrante.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con indicazione dell'Ordine del Giorno dei lavori e si riunisce almeno due volte nell'arco dell'anno solare, una delle quali in coincidenza con l'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (in caso di impossibilità, l'incarico sarà affidato al Socio più giovane presente) e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento



dell'amministrazione della Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 14 - Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; notifica ai Soci la decadenza per morosità e redige l'elenco dei Soci aventi diritto al voto.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - Il Segretario Generale verbalizza le decisioni adottate nelle riunioni della Giunta Esecutiva da portare a conoscenza del Comitato Esecutivo e a ratifica del Consiglio Direttivo nelle loro prime successive riunioni.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti


Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'ASSUM e dei relativi libri, e danno pareri sui bilanci.

Art. 16 - Il Comitato Scientifico

La scelta dei componenti il Comitato Scientifico e la possibilità di avvalersi di Consulenti esterni all'ASSUM, sono rimesse alle decisioni del Comitato Esecutivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina ogni tre anni tra i suoi componenti un Segretario Scientifico che fa parte del Comitato Esecutivo.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - L'operatività del Comitato Scientifico, i cui componenti sono proposti dalla Giunta Esecutiva, è legata ai progetti operativi deliberati dagli organi statuari.



Art. 17 - Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'ASSUM. I componenti sono rieleggibili. Il Collegio, con la presenza di almeno tre suoi componenti, esamina e si pronuncia sul comportamento dei Soci su segnalazione del Presidente. Può proporre le seguenti sanzioni: proscioglimento, ammonizione, censura, radiazione dall'Associazione. Il Provvedimento è comunicato dal Presidente all'interessato che può appellarsi all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 18 - I Soci

Sono aderenti dell'ASSUM: i Soci Fondatori, i Soci Effettivi, i Soci Benemeriti, i Soci Collettivi, i Soci Beneficiari ed i Soci Sostenitori.


L'adesione all'ASSUM è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'ASSUM.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo, i quali partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ASSUM.

Sono Soci Effettivi coloro che aderiscono all'ASSUM nel corso della sua esistenza. Possono essere Soci Effettivi i laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in medicina veterinaria, in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Sono Soci Benemeriti professionisti e personalità particolarmente meritevoli per l'attività svolta nel campo accademico, scientifico e culturale che abbiano contribuito con il loro impegno, anche economico, al perseguimento delle finalità dell'ASSUM. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'ASSUM.

Chi intende aderire all'ASSUM deve rivolgere espressa domanda corredata di breve curriculum al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'ASSUM si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. I laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria iscritti negli specifici Registri tenuti dagli Ordini Provinciali sono esentati dalla presentazione del curriculum. I laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria non iscritti nei Registri di cui al comma che precede, possono essere iscritti con esenzione dal presentare il curriculum soltanto se iscritti ad una delle Associazioni, Società, Scuole aderenti all'ASSUM o da queste presentati con documento scritto.




Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Associazioni e Scuole attive in ambito non convenzionale, a domanda e previo parere unanime espresso dal Comitato Esecutivo, possono essere iscritte all'ASSUM come Soci Collettivi. Rappresentano tutti i propri aderenti e hanno diritto a nominare un proprio rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono altresì chiedere di aderire all'ASSUM in qualità di Soci Beneficiari altre Organizzazioni no-profit (Società di consumatori, Associazioni di cittadini e di pazienti, etc.), che dichiarino di essere interessate agli scopi e alle finalità dell'ASSUM; allo stesso modo possono partecipare in qualità di Socio Sostenitore altre organizzazioni (pubbliche o private) che intendano contribuire economicamente agli scopi dell'ASSUM. I Soci Beneficiari e i Soci Sostenitori rappresentano tutti i propri aderenti e hanno diritto a nominare un proprio rappresentante che partecipa alle riunioni dell'Assemblea.

Chiunque aderisca all'ASSUM può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probi Viri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - La domanda di iscrizione all'ASSUM deve anche indicare l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato; per questo motivo gli iscritti titolari di indirizzo di posta elettronica sono altresì tenuti a comunicare alla Segreteria eventuali successive variazioni. Per quanto indicato nell'Atto Costitutivo e negli Artt.1 e 4 dello Statuto, chiunque sia interessato agli scopi, obiettivi e finalità dell'ASSUM in quanto interessato o impegnato in attività riconducibili o connesse agli enunciati di cui ai precitati riferimenti, sia a titolo personale che come rappresentante qualificato di Istituzioni, Organismi pubblici o privati, Aziende, Associazioni, Scuole e di qualsiasi altra attività o impresa comunque definita a livello nazionale, europeo, internazionale, può presentare domanda di iscrizione come "socio". La qualifica di "associato ASSUM" è riservata ai "soci fondatori" e alle altre categorie di



soci secondo quanto indicato nell'art.18 e soltanto da essi utilizzabile; non è pertanto consentito l'utilizzo da parte di iscritti ad altri organismi collettivamente associati tranne che al rappresentate designato.

Art. 19 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'ASSUM è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di euro 1.600 (milleseicento). Per l'adempimento dei suoi compiti l'ASSUM dispone delle seguenti entrate:


- a) i versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'ASSUM;
- b) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ASSUM da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione.

L'adesione all'ASSUM non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi, ne' a causa di morte.

L'ASSUM impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. L'ASSUM non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano



effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - L'entità della quota di adesione all'ASSUM e la quota di iscrizione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, sono soggette a delibera dell'Assemblea e decorrono dall'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 20 - **Bilancio consuntivo e preventivo**

Gli esercizi dell'ASSUM chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.


I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'ASSUM nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'ASSUM a spese del richiedente.

Art. 21 - **Avanzi di gestione**

All'ASSUM è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nota esplicativa di regolamento (ratificata dal Consiglio Direttivo in data 7/2/2004) - Nel termine "distribuire" non si intende comprendere compensi ed emolumenti a Istituzioni, Enti, Società, persone fisiche e iscritti che non ricoprono la carica di Consigliere. Per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ai sensi di quanto indicato agli Artt. 9, 19, 20 e 21 dello Statuto, compensi ed emolumenti per consulenze, prestazioni professionali, servizi e svolgimento di incarichi, possono pertanto essere corrisposti con onere a carico degli utili e avanzi di gestione derivanti da Bilanci di anni precedenti a quello in corso.





Art. 22 - **Modifiche statutarie**

Eventuali modifiche dello Statuto possono venire proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci Effettivi e, inserite nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria o di una assemblea Straordinaria appositamente convocata, devono essere approvate dalla maggioranza dei Soci Effettivi presenti.

Art. 23 - **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'ASSUM deve essere deliberato dalla Assemblea con una maggioranza di almeno quattro quinti dei voti, con due terzi dei voti attribuiti. In caso di scioglimento il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto, al momento dello scioglimento, ad altre Associazioni aventi finalità analoghe oppure a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - **Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Art. 25 - **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

In originale firmato da: Francesco Macrì, Nicolò Visalli, Marco Lombardozzi, Andrea Basili, Gino Santini, Paola Vianello, Roberto Pulcri, Antonio Abbate, Osvaldo Sponzilli, Helene Calogeropoulou, Carla Biader Ceipidor, Giancarlo Buccheri, Simonetta Bernardini, Corrado Bornoroni, Pietro Federico, Aldo Liguori.

Notaio Massimo De Santis

Roma, 15 maggio 2002

